

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 5 OTTOBRE 2018

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **FATTURAZIONE ELETTRONICA, I SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA**

In vista dell'obbligo della fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha creato un'area tematica nel suo sito internet in cui è presente una guida pratica, un collegamento a due video tutorial, una pagina con i servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche.

■ **BONUS STRADIVARI, IL CREDITO D'IMPOSTA NON UTILIZZATO COSTITUISCE RICAVO**

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha risolto un caso particolare relativo al Bonus Stradivari. La fattispecie riguarda la mancata fruizione del credito d'imposta da parte del rivenditore, che costituisce poi ricavo da indicare nel Mod. Redditi.

■ **DETRAZIONE LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, CHIARIMENTO PER I COMUNI MONTANI O DISAGIATI**

Con una recente risposta ad un interpello l'Agenzia delle Entrate ha cercato di risolvere il problema dell'individuazione dei comuni montani e disagiati, ai fini di fruire - limitatamente per il 2017 e 2018 - del regime di maggior favore per la detrazione per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **OPZIONE IRAP ENTRO IL 31 OTTOBRE**

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare", in vista della compilazione e trasmissione del Mod. Irap, si riepilogano le modalità per le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria di optare -nel quadro IS del Mod. Irap 2018- per la modalità di calcolo della base imponibile Irap secondo il metodo da bilancio.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 5.10.2018 AL 19.10.2018**

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Fatturazione elettronica, i servizi messi a disposizione dall'Agenzia


In vista dell'obbligo della fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha ampliato, sul proprio portale, gli strumenti a disposizione degli utenti.


Infatti, ha creato un'**area tematica** nel suo sito internet dedicata proprio alla fatturazione elettronica.

In tale area tematica ha anche pubblicato una guida pratica, un collegamento a due video tutorial presenti sul canale Youtube dell'Agenzia delle Entrate e una pagina con i servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche.

Infine, è a disposizione anche un link per trovare velocemente la normativa, la prassi e il provvedimento con tutte le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione dei documenti fiscali.

| FATTURAZIONE ELETTRONICA, I SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNA CARELLATA DI SERVIZI | <p>In vista dell'avvicinarsi del 1° gennaio 2019 - data di entrata in vigore della Fatturazione elettronica generalizzata - l'Agenzia delle Entrate amplia sul suo portale gli strumenti messi a disposizione a favore degli utenti. Infatti, ha creato un'area tematica nel suo sito internet dedicata proprio alla fatturazione elettronica.</p> <p>In tale area tematica ha anche pubblicato:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ una guida pratica;◆ un collegamento a due video tutorial presenti sul canale Youtube dell'Agenzia delle Entrate;◆ una pagina con i servizi gratuiti per predisporre, inviare, conservare e consultare le fatture elettroniche. <p>Infine, è a disposizione anche un link per trovare velocemente la normativa, la prassi e il provvedimento con tutte le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione dei documenti fiscali.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> | <p>La guida dal titolo “la fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agencia delle Entrate” spiega in quattro capitoli tutto quello che è necessario sapere sul nuovo obbligo introdotto dall'ultima legge di Bilancio (Legge n. 205 del 2017).</p> <p>I quattro capitoli risultano essere i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la fattura elettronica: in cui si spiega al contribuente il quadro d'insieme, ovvero chi ricade nell'obbligo e chi risulta invece esonerato, e quali sono i vantaggi della fattura elettronica; ◆ come predisporre, inviare e ricevere l'e-fattura: si entra più nel tecnico dell'argomento e viene illustrato come funziona il Sistema di Interscambio e, quindi, mostra al contribuente le modalità per emettere e ricevere tali documenti. In tale capitolo viene descritto con pratici esempi il processo completo di fatturazione, fino alle regole di conservazione, anch'essa elettronica, dei documenti. <p>Come ben si è a conoscenza, nel processo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica, svolge un ruolo fondamentale il Sistema di interscambio (Sdi). Tale sistema informatico ha il compito di eseguire le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ricevere la fattura elettronica sotto forma di file in formato xml; ✓ effettuare controlli formali sul file ricevuto e, in caso di esito positivo, trasmetterlo all'indirizzo telematico presente nella fattura; ✓ comunicare a chi ha trasmesso il file, con una “ricevuta di recapito”, la data e l'ora di consegna del documento. <p>In altri termini, il Sistema di interscambio agisce come un “postino” che fa recapitare la posta al destinatario una volta che il mittente gliela consegna.</p> <p>Dal 1 gennaio 2019, le fatture elettroniche andranno sempre inviate ai propri clienti, direttamente o tramite un intermediario, attraverso questo Sistema, altrimenti saranno considerate come non emesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i servizi dell'Agencia: totalmente gratuiti, messi a punto dall'Agencia delle Entrate per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e veloce. ◆ per saperne di più: normativa e prassi. <p> La guida è corredata da molte immagini relative agli applicativi dell'Agencia delle Entrate, che mostrano la modalità in cui sarà necessario operare per poter effettuare le fatture tramite questi applicativi messi a disposizione da parte dell'Agencia delle Entrate.</p> |
| <p>SERVIZI GRATUITI NELL'AREA TEMATICA</p> | <p>L'Agencia delle Entrate ha messo a disposizione, sul suo sito internet, una serie di servizi gratuiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la procedura web, disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi” presente sul sito internet dell'Agencia delle Entrate. <p>Per accedere all'aera web occorrono le credenziali Spid (“Sistema pubblico dell'identità digitale”) o quelle di Fisconline o Entratel, oppure essere in possesso di una Carta nazionale dei servizi (Cns);</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un software da installare su personal computer, che permette di predisporre la fattura anche in assenza di una connessione a internet; ◆ l'app “Fatturae” per smartphone o tablet, disponibile per i sistemi operativi |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Android o IOS. Tale applicazione consente di generare la fattura elettronica e di trasmetterla al Sistema di interscambio. Si accede con le stesse credenziali richieste per entrare nel portale "Fatture e Corrispettivi".</p> <p> Si potranno utilizzare i software reperibili sul mercato, purché siano conformi alle specifiche tecniche del Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.</p> |
| VIDEO TUTORIAL | <p>La nuova sezione del sito internet dell' Agenzia delle Entrate oltre alla guida di cui abbiamo parlato, prevede anche i link a due video tutorial, realizzati dai funzionari dell' Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il primo video illustra le funzionalità e i vantaggi della fatturazione elettronica;◆ mentre il secondo mostra come si può generare il proprio QR Code (codice bidimensionale che contiene il numero di partita IVA, i dati anagrafici e l'indirizzo telematico). <p>Inoltre, vi è anche il collegamento diretto alla pagina dei servizi gratuiti messi a disposizione degli operatori, per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, trasmetterle e conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile.</p> |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Bonus Stradivari, il credito d'imposta non utilizzato costituisce ricavo

Il c.d. **Bonus Stradivari**, ossia il contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo **a favore degli studenti** dei **conservatori** di musica **e degli istituti musicali** pareggiati, è stato introdotto con la Finanziaria 2016¹, e poi riproposto successivamente anche per il 2017² e 2018³.

Il bonus **consiste in uno sconto sul prezzo di vendita dello strumento**, praticato dal produttore o rivenditore dello strumento, che a sua volta avrà diritto, per lo stesso importo dello sconto, di usufruire di un credito d'imposta da usare in compensazione.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha risolto un caso particolare legato al bonus: nell'eventualità che il credito d'imposta non sia utilizzato in compensazione nell'anno, sarà tassato tra i ricavi da riportare in dichiarazione dei redditi del rivenditore/produttore dello strumento.

Nell'illustrare il chiarimento offerto dall'amministrazione finanziaria si coglie l'occasione per un riepilogo del bonus che, al momento, vale per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2018.


| BONUS STRADIVARI, IL CREDITO D'IMPOSTA NON UTILIZZATO COSTITUISCE RICAVO | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBITO APPLICATIVO DEL BONUS | <p>Possono godere dell'agevolazione gli studenti iscritti e in regola con il pagamento delle tasse e contributi dovuti all'Istituzione, nell'anno accademico 2017-2018 o 2018-2019, ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I° e II° livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ex art. 11 DPR 212/2005, di cui all'Allegato 1 al Provvedimento del 19.03.2018.</p> <p>Il contributo è concesso per l'acquisto di un solo strumento musicale:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nuovo;◆ coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente. Il collegamento tra il corso e lo strumento deve essere desunto dall'allegato 2 del provvedimento del 19.03.2018. Per gli studenti dei licei musicali e del biennio accademico, la valutazione di coerenza tra il corso di studio e lo strumento non è indicata nell'allegato 2, ma è effettuata dall'istituto che deve individuare lo strumento che lo studente può acquistare beneficiando dello sconto, tra quelli indicati |

¹ Art. 1 comma 984 della L. 208/2015.

² Con la Finanziaria 2017 (art. 1 comma 626 L. 232/2016).

³ Con la Finanziaria 2018 (art. 1 comma 643 L. 205/2017).

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>nell'allegato. Ciò vale anche per altri corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati che non sono presenti nell'allegato 2.</p> <p>Le indicazioni fornite dall'allegato 2, relative ai corsi di Composizione, Direzione, Musica applicata o elettronica, Strumentazione e Tecnico del suono, non si applicano in ogni caso ai licei musicali.</p> <p>Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento (esempio "piatto della batteria"), ma non compete per l'acquisto di beni di consumo, come ad esempio corde o ance.</p> <p>Il contributo si applica agli acquisti effettuati nel 2018, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale e, comunque, in misura non eccedente 2.500 Euro, nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 10milioni di euro.</p> <p>Tale importo deve essere ridotto dell'eventuale contributo fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2017 o 2016.</p> <p>Poiché il contributo è erogato nei limiti delle risorse stanziare, l'agevolazione è concessa in base all'ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori.</p> |
| <p style="text-align: center;">COME FUNZIONA IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS</p> | <p>Il contributo è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, ed è quindi di fatto anticipato dal venditore dello strumento musicale.</p> <p>Per accedere al contributo lo studente deve richiedere al conservatorio/istituto un certificato d'iscrizione non ripetibile "per tale finalità", con cui l'istituzione attesta la sussistenza dei requisiti per usufruire del contributo.</p> <p>Al momento dell'acquisto dello strumento, lo studente consegna il certificato al produttore/rivenditore, che documenta la vendita mediante fattura, anche semplificata / ricevuta fiscale / scontrino parlante indicanti, oltre ai consueti dati, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice fiscale dello studente; ◆ il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l'IVA; ◆ l'ammontare pagato mediante il contributo. <p>Ricevuto il certificato, il rivenditore/produttore deve conservarlo "fino al termine entro il quale l'Agenzia può esercitare l'attività di accertamento".</p> |
| <p style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA PER RIVENDITORE/ PRODUTTORE</p> | <p>Ai rivenditori/produttori dello strumento musicale, è riconosciuto un credito d'imposta pari al contributo erogato sotto forma di sconto, nel limite delle risorse stanziare pari a 10 milioni di €, assegnate in ordine cronologico.</p> <p>Per usufruire del contributo, il rivenditore/produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, deve comunicare all'Agenzia i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice fiscale proprio, dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il predetto certificato d'iscrizione; ◆ strumento musicale; ◆ prezzo totale, comprensivo di IVA; ◆ ammontare del contributo. <p>La comunicazione può essere effettuata dal 26.03.2018, tramite Entratel / FiscoLine direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato, utilizzando</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>l'apposito software reso disponibile dall' Agenzia delle Entrate.</p> <p>Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico dell' Agenzia delle Entrate rilascerà un' apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d' imposta, considerate:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ la capienza nello stanziamento complessivo;◆ la correttezza dei dati;◆ la verifica dell'unicità del contributo assegnabile a ogni studente. <p>La ricevuta indicherà inoltre l'ammontare del credito spettante, tenuto conto anche dell'eventuale contributo concesso allo studente nel 2016/2017.</p> <p>Il credito d' imposta maturato è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dal 2° giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità;◆ esclusivamente in compensazione nel mod. F24, che dovrà essere presentato utilizzando esclusivamente Entratel / Fisconline, pena lo scarto dell'operazione. <p>Con la risoluzione 26/E del 20.04.2016 (pubblicata in occasione del contributo per il 2016) l' Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6865" da riportare nel mod. F24, nella sezione "Erario", per utilizzare il credito d' imposta.</p> <p> Se l'importo del credito utilizzato è superiore all'ammontare maturato, anche in considerazione di quanto in precedenza fruito, il mod. F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet Entratel / Fisconline.</p> <p>Nel caso in cui, successivamente alla ricezione della ricevuta, la vendita non si concluda, il rivenditore/produttore deve inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i software resi disponibili dall' Agenzia delle Entrate, così da permettere allo studente di poter usufruire nuovamente del contributo. Nel caso in cui il rivenditore/produttore avesse già utilizzato in compensazione tale credito, lo stesso dovrà essere riversato tramite il mod. F24, sempre con il codice tributo "6865".</p> |
| <p style="text-align: center;">SE IL CREDITO D'IMPOSTA NON VIENE UTILIZZATO COSTITUISCE RICAVO</p> | <p>Con la risposta n. 10 del 19.09.2018, l' Agenzia delle Entrate risolve il caso - proposto tramite interpello - di un rivenditore in contabilità semplificata che non utilizza entro l'anno il credito d' imposta concesso dalla vendita degli strumenti musicali. La fattispecie, nel dettaglio riguarda un soggetto che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ ha emesso nel 2017 fatture di vendita per strumenti musicali nei confronti di clienti che hanno usufruito del bonus Stradivari;◆ ha quindi maturato un credito d' imposta, da usare in compensazione, pari all'importo dello sconto che ha praticato ai clienti;◆ il credito maturato non ha trovato capienza nel 2017. <p>Dal 2017, inoltre, l'istante ha adottato il regime contabile semplificato, applicando il principio di tassazione per cassa al posto di quello di competenza.</p> <p>Con l'interpello il contribuente chiede delucidazione sulla compilazione del quadro RG, in particolare del rigo RG2 colonna 2, per quanto riguarda il</p> |

credito d'imposta non utilizzato in compensazione.

L'Agenzia risponde che: "la concessione del credito d'imposta è automatica e rappresenta una forma tecnica di concessione di una provvidenza a seguito di una normale operazione di vendita per cui il **contributo in esame non perde la propria natura di ricavo**".

Secondo l'Agenzia, pertanto, l'importo maturati nel 2017 ma non utilizzato, concorre alla formazione del reddito del rivenditore, e va compreso nel rigo

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85 | con emissione di fattura | 2 |
| (di cui 1 | ,00 | ,00 |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Detrazione locazione studenti universitari fuori sede, chiarimento per i comuni montani o disagiati

Con una recente risposta ad un interpello ([n. 19 del 02.10.2018](#)), l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla detrazione per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Il chiarimento riguarda in particolare l'identificazione dei Comuni montani o disagiati per i quali, limitatamente al 2017 e 2018, la distanza minima tra il comune di residenza dello studente e l'Università frequentata - richiesta per poter fruire della detrazione - si riduce da 100 a 50 km.

| DETRAZIONE LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE, CHIARIMENTO PER I COMUNI MONTANI O DISAGIATI | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LA DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE DI STUDENTI FUORI SEDE | L'art. 15 comma 1 lett. i-sexies e i-sexies.01) del TUIR prevede la possibilità di detrarre al 19% le spese per canoni di locazione sostenute da/per studenti universitari fuori sede per un importo massimo di € 2.633 . Quindi l'importo massimo detraibile ammonta ad Euro 500,27. A seguito delle modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2018, la detrazione è di due tipi: <ul style="list-style-type: none">◆ una a regime (individuata dalla lett. i-sexies);◆ una valida solo per i periodi d'imposta 2017-2018 (individuata dalla lett. i-sexies.01). |
| LA DETRAZIONE A REGIME | La disposizione a regime, valida quindi fino al 2016 e poi a partire dal 2019 (salvo proroghe), prevede che la detrazione spetti a condizione che la residenza dello studente e quella dell'Università frequentata sia in Comuni diversi distanti tra loro almeno 100 km, e in una Provincia diversa. |
| LA DETRAZIONE PER IL 2017-2018 | Limitatamente al 2017-2018 è stato previsto che la detrazione spetti: <ul style="list-style-type: none">◆ per la generalità dei soggetti, a condizione che la residenza dello studente e quella dell'Università frequentata sia in Comuni diversi distanti tra loro almeno 100 km (è stata quindi eliminata la condizione della Provincia diversa);◆ per i soggetti residenti in Comuni montani o disagiati, a condizione che la residenza dello studente e quella dell'Università frequentata sia in Comuni diversi distanti tra loro almeno 50 km (in questo caso, quindi è stata ridotta la distanza km, e non è prevista nemmeno in questo caso la condizione della provincia diversa). |
| L'INDIVIDUAZIONE | Per poter applicare la disposizione più favorevole, per i periodi d'imposta |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEI COMUNI MONTANI E DISAGIATI | <p>2017-2018, è necessario individuare cosa si intende per comuni montani o comuni disagiati.</p> <p>A questo problema ha cercato di trovare una soluzione l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad un interpello, la n. 10 del 19.09.2018, in cui specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ per individuare i Comuni montani si deve fare riferimento all'elenco allegato alla CM 9 del 14.06.1993 (utilizzata per individuare i comuni considerati montani o di collina ai fini dell'esenzione Imu dei terreni agricoli);◆ per individuare i comuni disagiati "la situazione di disagio deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi riferibili al comune di residenza". <p>L'Agenzia ritiene che al di là di queste conclusioni, non spetti ad essa la qualificazione dei comuni montani o disagiati, che è invece di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Per questo motivo ha formulato nei confronti di quest'ultimo un'apposita richiesta di parere.</p> <p>Per saperne di più, pertanto, occorre attendere l'intervento del MIT.</p> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

OPZIONE IRAP ENTRO IL 31 OTTOBRE

INTRODUZIONE

Scade il prossimo 31.10.2018 (termine per la presentazione della dichiarazione Irap 2018) la possibilità di **comunicare l'opzione IRAP "da bilancio"**.

Interessate a tale adempimento sono le società di persone e le imprese individuali in **contabilità ordinaria** che decidono di determinare la base imponibile ai fini IRAP secondo le regole dettate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 per le **società di capitali** e gli enti commerciali.

Sempre entro lo stesso termine e con le stesse modalità è possibile comunicare la revoca da parte dei soggetti che hanno optato per il metodo "da bilancio" per il triennio 2015 – 2017, con applicazione del metodo fiscale per il triennio 2018 – 2020.

Come noto, infatti, la determinazione della **base imponibile IRAP** per le società di capitali e le imprese individuali e le società di persone segue regole differenti in relazione alla natura giuridica del soggetto passivo.

In particolare:

- ◆ per le **società di capitali** (soggetti IRES) l'art. 5, D.Lgs. n. 446/1997 dispone che la determinazione della base imponibile sia strettamente legata ai dati del **conto economico** tralasciando le variazioni fiscali previste dal T.U.I.R. (principio di derivazione dal bilancio);
- ◆ per le **società di persone e le imprese individuali**, la determinazione della base imponibile è determinata secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997.

Questi ultimi, in caso di tenuta della contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base del principio di derivazione dai valori di bilancio.

L'opzione di cui sopra non è ammessa per le imprese in contabilità semplificata: queste dovranno seguire, per la determinazione della base imponibile IRAP, il criterio ordinario (modalità "fiscale") disposto dal primo comma dell'art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come si determina la **base imponibile Irap** per le ditte individuali e le società di persone?
2. Le ditte individuali e le società di persone possono optare per il **criterio a valori di bilancio** per la determinazione della base imponibile Irap?
3. Come deve essere effettuata l'**opzione**?
4. E' possibile **revocare l'opzione**?
5. E' possibile **regolarizzare la mancata opzione**?
6. Come possono effettuare l'opzione per l'esercizio 2018-2020 **le società neocostituite** nel 2018?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COME SI DETERMINA LA BASE IMPONIBILE IRAP PER LE DITTE INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE?

R.1 La determinazione della base imponibile IRAP per le ditte individuali e le società di persone, in contabilità ordinaria o semplificata, secondo quanto disposto dal citato art. 5-bis, è determinata secondo il metodo a valori fiscali, dalla **differenza** tra i seguenti **componenti**:

- ◆ ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g), TUIR;
- ◆ variazioni delle rimanenze finali di beni e delle opere, forniture e servizi di
- ◆ durata ultrannuale di cui agli artt. 92 e 93, TUIR;

MENO

- ◆ costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- ◆ costi per servizi;
- ◆ ammortamenti;
- ◆ canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali (materiali ed immateriali).

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.10.2008, n. 60/E, è necessario seguire le regole fiscali applicabili per la determinazione del reddito d'impresa. Per quelle componenti di costo per le quali il TUIR non prevede una specifica disciplina si dovrà considerare la classificazione prevista dalle **disposizioni civilistiche**.

Si precisa, pertanto che:

- ◆ non risultano deducibili i seguenti costi:
 - ✓ le spese per il personale dipendente e assimilato;
 - ✓ i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

- ✓ i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
 - ✓ i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
 - ✓ gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
 - ✓ la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
 - ✓ le perdite su crediti;
 - ✓ l'imposta comunale sugli immobili;
- ◆ i costi per servizi possono essere individuati sulla base della disciplina prevista ai fini delle imposte sui redditi. Per cui vanno individuati senza considerare la classificazione civilistica (voce B.7 del Conto economico) ma avendo riguardo ai criteri contenuti dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992;
 - ◆ le plusvalenze non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.

D.2 LE DITTE INDIVIDUALI E LE SOCIETÀ DI PERSONE POSSONO OPTARE PER IL CRITERIO A VALORI DI BILANCIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP?

R.2 Sì, il secondo comma dell'art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 prevede la facoltà per le società di persone e le imprese individuali, in contabilità ordinaria di optare per la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali secondo le regole dettate nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, ossia a valori di bilancio, come "differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lett. A e B dell'art. 2425 Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal Conto economico dell'esercizio".

D.3 COME DEVE ESSERE EFFETTUATA L'OPZIONE?

R.3 L'opzione si effettua **con la dichiarazione IRAP** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione". L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza.

Pertanto le ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria che intendono **esercitare l'opzione** per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo "da bilancio" **per il triennio 2018 – 2020** devono comunicare la stessa nel mod. IRAP 2018, da presentare entro il 31.10.2018. Non va, invece, effettuata alcuna comunicazione nel mod. IRAP 2018 da parte delle ditte individuali/società di persone che hanno optato in passato e che intendono continuare ad applicare tale metodo anche per il triennio 2018-2020. Così, ad esempio, l'opzione esercitata nel 2012 per il triennio 2012 – 2014, se non revocata si è tacitamente rinnovata per il triennio 2015 – 2017 e si rinnoverà tacitamente per il triennio 2018 – 2020 se non revocata dal 2018.

A tal fine, nel quadro IS, è previsto il **rigo IS35 "Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)"**.

Con riferimento al periodo di imposta 2018, la compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell'apposita casella "**opzione**" di optare per il metodo "da bilancio".

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca |
| IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca |
| IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione <input checked="" type="checkbox"/> | Revoca |

00322 – e-mail

D.4 E' POSSIBILE REVOCARE L'OPZIONE?

R.4 Sì, la revoca dell'opzione va comunicata con la medesima modalità prevista per l'esercizio della stessa, ossia nell'ambito del mod. IRAP. Per effetto della revoca dell'opzione la base imponibile IRAP va determinata con il metodo fiscale per almeno un triennio.

Di conseguenza, nel mod. IRAP 2018 va comunicata la revoca dell'opzione per il metodo "da bilancio" per il triennio 2015 – 2017, con applicazione del metodo fiscale per il triennio 2018 – 2020.

A tal fine, nel quadro IS, è previsto il **rigo IS35 "Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)"**.

Con riferimento al periodo di imposta 2018, la compilazione di tale rigo permette, con la barratura dell'apposita casella "**revoca**" di revocare per il metodo "da bilancio".

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|
| IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca | |
| IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca | |
| IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | Revoca | X |

D.5 E' POSSIBILE REGOLARIZZARE LA MANCATA OPZIONE?

R.5 Sì, è possibile rimediare alla mancata compilazione della Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2018 **tramite la c.d. "remissione in bonis"**, "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile".

Considerato che l'opzione va comunicata nell'ambito del mod. IRAP, si ritiene che la "prima dichiarazione utile" sia rappresentata dal mod. IRAP del periodo d'imposta successivo (ad esempio l'omessa opzione nel mod. IRAP 2018 può essere regolarizzata entro il 31.10.2019).

Entro tale data dovrà essere:

- ◆ presentato il mod. IRAP 2018 integrativo;
- ◆ versata "contestualmente" la sanzione (non compensabile) pari a € 258 tramite il mod. F24 (codice tributo "8114" e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento).

Con la Circolare 8/E del 7.4.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la remissione in bonis è applicabile anche relativamente alle revoche. Infatti, "*considerato che l'esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell'opzione ... anche il mancato esercizio della revoca dell'opzione*" è regolarizzabile tramite detto istituto.

D.6 COME POSSONO EFFETTUARE L'OPZIONE PER L'ESERCIZIO 2018-2020 LE SOCIETA' NEOCOSTITUITE NEL 2018?


R.6 Per le società **costituite nel corso del 2018**, considerato che le stesse non presentano il mod. IRAP 2018 SC (la prima dichiarazione sarà rappresentata dal mod. IRAP 2019), risulterebbe preclusa la possibilità di optare già dal 2018.

A tal fine l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 dicembre 2015, ha approvato un nuovo **modello di opzione** da utilizzare nelle suddette ipotesi.

Il modello è composto da:

- ◆ un frontespizio,
- ◆ contenente i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione;
- ◆ quattro sezioni deputate ad accogliere le informazioni relative ai regimi di
 - ✓ tonnage tax (sez. I);
 - ✓ consolidato fiscale (sez. II);
 - ✓ trasparenza fiscale (sez. III);
 - ✓ **opzione IRAP** (sez. IV).

In particolare la sezione IV del modello riguarda, l'opzione IRAP e a tal fine va barrata la corrispondente casella prevista nel **rigo CR11** per aderire alle regole di determinazione del valore della produzione netta previste per le società di capitali, di agganciamento ai dati contabili (cfr. art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997).



L'opzione va esercitata in **via telematica** entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale quindi entro il **31.10.2018**.

Per le società neocostituite successivamente alla scadenza di presentazione del mod. IRAP (ossia, dall'1.11.2018) e fino al 31.12.2018 che intendono optare per il metodo "da bilancio" già dal 2018, considerato che tali soggetti non possono "aspettare" la presentazione del mod. IRAP 2019, si ritiene possibile utilizzare il suddetto modello, da inviare **entro la fine del 2018**.

CASI RISOLTI

C.1. ESEMPIO OPZIONE

S.1. La Real sas, in contabilità ordinaria, intende optare per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2018 – 2020.

A tal fine dovrà comunicare l'opzione nel mod. IRAP 2018.

| | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| IS33 | Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | <input type="checkbox"/> | Revoca | <input type="checkbox"/> |
| IS34 | Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | <input type="checkbox"/> | Revoca | <input type="checkbox"/> |
| IS35 | Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) | Opzione | <input checked="" type="checkbox"/> | Revoca | <input type="checkbox"/> |

C.2. ESEMPIO REVOCA

S.2. La ditta individuale Emilio Viola, impresa di servizi in contabilità ordinaria, ha optato per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio per il triennio 2015 – 2017. Ora intende revocare tale opzione. A tal fine dovrà comunicare la revoca nel mod. IRAP 2018

| | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|-------------------------------------|
| IS33 | Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | <input type="checkbox"/> | Revoca | <input type="checkbox"/> |
| IS34 | Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446) | Opzione | <input type="checkbox"/> | Revoca | <input type="checkbox"/> |
| IS35 | Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) | Opzione | <input type="checkbox"/> | Revoca | <input checked="" type="checkbox"/> |

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 73/E del 28 Settembre 2018](#)

L'Agenzia chiarisce che i redditi che derivano all'imprenditore agricolo dalla fornitura di servizi faunistico-venatori sono determinati forfaitariamente (co. 3 art. 56-bis del Tuir), esclusivamente nel caso in cui l'attività sia svolta nel rispetto dei criteri "della normalità" e "della prevalenza" (3° co. art. 2135 del codice civile).

[Risoluzione 74/E del 28 Settembre 2018](#)

L'Agenzia chiarisce quale sia la corretta disciplina Iva da applicare alle prestazioni rese, presso i centri di accoglienza migranti e richiedenti asilo, da organismi di diversa natura.

COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Comunicato stampa del 27 Settembre 2018](#)

L'Agenzia comunica la messa a punto, sul suo sito internet, di una serie di servizi gratuiti in vista dell'obbligo generalizzato della fattura elettronica, previsto per il prossimo 1° gennaio 2019.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 05.10.2018 AL 19.10.2018

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunedì 15 Ottobre 2018 | Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti. |
| Lunedì 15 Ottobre 2018 | Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale da parte dei soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi. |
| Lunedì 15 Ottobre 2018 | Scade il termine per annotare , anche con unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali , con riferimento al mese precedente, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991. |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitali vari corrisposti o maturati nel mese precedente. |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente. |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017). |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento da parte dei condomini delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa . |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento IVA dovuta per il mese precedente . |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento della 8° rata dell'Iva relativa all'anno 2017 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione del 2,31% a titolo di interessi. |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento dell' imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Agosto 2018). |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento come 5° rata , dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali , con l'applicazione degli interessi dello 1,15% da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 2.7.2018 . |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento come 4° rata , dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali , con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,66% , da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato entro il 20.08.2018 il versamento della prima e seconda rata . |
| Martedì 16 Ottobre 2018 | Versamento come 3° rata , dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali , con |

l'applicazione della **maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,62%**, da parte dei titolari di partita che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato **entro il 20.08.2018 il versamento unicamente della prima rata**, per effetto del **DPCM 10.08.2018**.

Martedì **16 Ottobre 2018**

Versamento della 5° rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018, con l'applicazione degli interessi dell' 1,15%, da parte dei **soggetti IRES** che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato il 1° versamento entro il 2.7.2018.

Martedì **16 Ottobre 2018**

Versamento della 4° rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018 con **l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,66%**, da parte dei **soggetti IRES** che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato **entro il 20.08.2018, il versamento della prima e seconda rata**.

Martedì **16 Ottobre 2018**

Versamento della 3° rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2017 e di primo acconto 2018 con **l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi dello 0,62%**, da parte dei **soggetti IRES** che hanno scelto il versamento rateale e hanno effettuato **entro il 20.08.2018, il versamento unicamente della prima rata**, per effetto del **DPCM 10.08.2018**.

Mercoledì **17 Ottobre 2018**

Ultimo giorno utile per la **regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati** (o effettuati in misura insufficiente) **entro il 17 settembre 2018 (ravvedimento operoso breve)**.
